**Ordine degli Avvocati di Padova – Scuola Forense**

***Modulo di Diritto costituzionale***

**L’avvocato nel sistema di giustizia costituzionale italiano**

**Casi pratici ed esercitazione**

**Prof. Avv. Mario Bertolissi**

**Avv. Giuseppe Bergonzini – Avv. Giovanna Tieghi – Avv. Giovanni Comazzetto – Avv. Francesca Donà**

**giuseppe.bergonzini@studiobertolissi.it**

**giovanna.tieghi@studiobertolissi.it**

**giovanni.comazzetto@studiobertolissi.it**

**francesca.dona@studiobertolissi.it**

**13 luglio 2020**

Si rifletta sui seguenti casi, ispirati a vicende che hanno effettivamente portato ad una decisione del giudice costituzionale, e indossando i panni dell’avvocato si articolino – anche lavorando a gruppi – le ragioni a sostegno della parte, prima nel giudizio *a quo* e poi nel giudizio di costituzionalità.

**1)** Il sig. Mario Rossi, già affetto da gravi patologie, secondo l’ultima relazione clinica del 21 febbraio 2018, risulta in stato vegetativo. Sin dal 2008, per quest’ultimo, era stato nominato un amministratore di sostegno, cui però non veniva attribuita né l’assistenza necessaria, né la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario. Pertanto, il giudice tutelare del Tribunale di Venezia rileva che si rende necessaria una integrazione del decreto di nomina, ai sensi dell’articolo 407, co. 4, c.c., ai fini dell’individuazione dei poteri in ambito sanitario, non residuando alcuna capacità in capo all’interessato, il quale non ha indicato alcuna disposizione anticipata di trattamento (DAT). Il giudice, inoltre, osserva che, entrato in vigore l’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219/2017, è quest’ultimo a disciplinare le modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario e che detta attribuzione ricomprende necessariamente il potere di rifiuto delle cure, ancorché si tratti di cure necessarie al mantenimento in vita dell’interessato.

Si individuino i possibili profili di illegittimità delle disposizioni citate, con specifico riferimento al caso concreto.

**2)** Alessandro Cagliostro, mentre si trova sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Padova, rapina una gioielleria. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 16 febbraio 2017, conferma la responsabilità di Cagliostro per i reati di cui agli artt. 628, comma 1, c.p. e 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Quest’ultima contestazione è connessa al fatto che, commettendo il reato di rapina nel periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione, il Cagliostro violava le prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. Per questa ragione, gli viene inflitto un aumento di pena, in continuazione con la sanzione relativa al più grave reato di rapina, di un anno e mezzo di reclusione e 400 euro di multa.

Si individuino ragioni a sostegno della posizione dell’assistito in vista del ricorso per cassazione.